

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 settembre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 maggio 2020, n. 18.

**Modifica al regolamento di esecuzione relativo
all'assistenza economica sociale e al pagamento
delle tariffe nei servizi sociali.** (20R00205). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2020, n. 19.

**Modifiche al regolamento concernente le pro-
cedure amministrative relative alle funzioni de-
legate in materia di previdenza integrativa regio-
nale.** (20R00206). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2020, n. 20.

**Regolamento generale della Scuola di musica in
lingua italiana "Antonio Vivaldi".** (20R00207). Pag. 2

REGIONE TOSCANA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 9 aprile 2020, n. 22/R.

**Regolamento di attuazione della legge regio-
nale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il ri-
conoscimento, la valorizzazione e la promozione
dei cammini regionali).** (20R00215). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 9 aprile 2020, n. 23/R.

**Regolamento di attuazione della legge regio-
nale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del com-
mercio).** (20R00216). Pag. 8





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 maggio 2020, n. 18.

Modifica al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. Gen. del 14 maggio 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 maggio 2020, n. 316;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che al momento della presentazione della domanda non percepisce entrate fiscalmente imponibili e non percepisce o non ha richiesto benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.»

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari in cui tutti i componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 al momento della presentazione della domanda hanno richiesto o percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

Art. 3.

Applicazione

1. Il presente decreto trova applicazione sia alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso che alle domande già inoltrate e non ancora evase.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 maggio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2020, n. 19.

Modifiche al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/Sez. Gen. del 28 maggio 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 maggio 2020, n. 357;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, la cifra «25» è sostituita dalla cifra «20».

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, le parole «euro 22.000» sono sostituite dalle parole «euro 28.000».


Art. 2.

Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: «Il requisito di possedere almeno un'unità di bestiame adulto è calcolato sulla media dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente comma *2-bis*:

«*2-bis.* Ai fini del contributo di cui all'art. 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifi-



che, il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura possono percepire un reddito lordo annuo complessivo di massimo euro 22.000, esclusi il reddito prodotto dall'azienda stessa e le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. Il reddito da considerare è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.».

Art. 3.

Proroga del termine

1. Per l'anno 2020 il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, è posticipato alla data del 31 luglio 2020.

Art. 4.

Applicazione

1. Le modifiche di cui al presente regolamento trovano applicazione per le domande di contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, presentate a partire dall'anno 2020.

Art. 5.

Clausola d'urgenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 maggio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*);

20R00206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 giugno 2020, n. 20.

Regolamento generale della Scuola di musica in lingua italiana "Antonio Vivaldi".

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez.Gen dell'11 giugno 2020*)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 maggio 2020, n. 347;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività della Scuola di musica in lingua italiana «Antonio Vivaldi», di seguito denominata «Scuola di musica».

2. Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti per le allieve e gli allievi della Scuola di musica e, in caso di allieve e allievi minorenni, per i loro genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 2.

Calendario della Scuola di musica

1. Le disposizioni relative al calendario scolastico provinciale si applicano anche alle attività della Scuola di musica se non regolate esplicitamente in modo diverso.

2. L'attività didattica della Scuola di musica inizia di norma una settimana dopo la data di inizio delle lezioni e termina l'ultimo giorno di scuola fissato dal calendario scolastico provinciale.

Art. 3.

Offerta formativa

1. L'offerta formativa della Scuola di musica è definita dal Piano dell'offerta formativa (POF) e si articola in:

- a) corsi per bambini;
- b) corsi vocali e strumentali;
- c) corsi collettivi: teorici, di musica d'insieme e laboratori;
- d) progetti speciali (attività di educazione musicale e strumentale);
- e) attività nelle scuole organizzate in collaborazione con la Direzione istruzione e formazione italiana e con gli istituti scolastici provinciali.

Art. 4.

Durata e orario delle lezioni

1. La durata delle singole unità di lezione è fissata dal Piano dell'offerta formativa della Scuola di musica, tenendo conto dell'organizzazione delle lezioni, degli aspetti pedagogico-didattici e delle necessità di studio dell'allievo/allieva. Per consentire una preparazione adeguata, nel rispetto degli obiettivi didattici prefissati, è necessario garantire ad ogni allievo/allieva un arco temporale congruo e corrispondente alle rispettive esigenze di crescita musicale e culturale.

2. L'orario delle lezioni è stabilito dalla Scuola di musica in accordo con gli insegnanti. Nel predisporre gli orari i docenti tengono conto, per quanto possibile, di eventuali esigenze particolari degli iscritti; a tale scopo vengono organizzati all'inizio dell'anno scolastico appositi incontri con le allieve e gli allievi e le rispettive famiglie.



Art. 5.

Iscrizioni e rinnovo dell'iscrizione

1. Le domande di iscrizione vengono presentate nel mese di maggio.

2. L'ammissione e l'iscrizione alla Scuola di musica sono subordinate al numero di posti disponibili per ogni corso. Coloro che, per mancanza di posti disponibili, non possono iscriversi ai corsi sono inseriti in una lista d'attesa secondo i criteri indicati all'art. 7.

3. L'accoglimento o il rigetto dell'iscrizione sono comunicati agli interessati di norma entro la fine di luglio.

4. Il rinnovo delle iscrizioni ai successivi anni di corso ha luogo nel mese di aprile. Possono rinnovare l'iscrizione e hanno diritto a mantenere il proprio posto gli allievi e le allieve che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato almeno due terzi delle lezioni del rispettivo corso e ottenuto dall'insegnante una valutazione positiva.

5. La sottoscrizione del modulo di iscrizione/rinnovo iscrizione predisposto dalla Scuola di musica comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento e del piano dell'offerta formativa e, in particolare, le disposizioni relative alle rette di frequenza, alle scadenze dei pagamenti e al noleggio degli strumenti.

6. L'iscrizione a due corsi di strumento è consentita solo previo parere positivo dei docenti coinvolti e della Direzione della Scuola di musica.

7. Chi è iscritto al conservatorio può frequentare contemporaneamente i corsi presso la Scuola di musica, compatibilmente con la disponibilità di posti. Agli allievi e alle allieve che frequentano una scuola a carattere statale con opzione provinciale musica non è consentita l'iscrizione ai corsi strumentali e vocali. È consentita invece l'iscrizione a tutti gli altri corsi.

8. Nel corso dell'anno scolastico è possibile cambiare strumento solo nel caso in cui vi sia disponibilità di posti e previo parere positivo dei docenti e della Direzione della Scuola di musica.

Art. 6.

Inserimento nei corsi

1. I nuovi iscritti sono inseriti nei corsi secondo i criteri e nell'ordine di seguito indicati:

a) allievi e allieve provenienti dal secondo anno del corso «Suono X 4», organizzato dalla Scuola di musica;

b) allievi e allieve delle scuole secondarie di primo grado inseriti in convenzione;

c) allievi e allieve che stanno concludendo l'ultimo anno di una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale nell'anno di riferimento e che desiderano proseguire con lo studio dello strumento musicale oggetto del diploma;

d) tutti gli allievi e le allieve delle scuole secondarie di primo grado;

e) allievi e allieve che abbiano chiesto la riconferma in lista d'attesa.

Art. 7.

Liste d'attesa

1. In caso di mancanza di posti disponibili per la materia richiesta, viene redatta una lista di attesa in base all'ordine di arrivo delle richieste e alle eventuali precedenza riportate nei criteri di cui all'art. 6.

2. Le liste d'attesa rimangono valide per tutto l'anno scolastico in cui è stata effettuata l'iscrizione; qualora nel corso dell'anno scolastico si rendano disponibili dei posti, le nuove iscrizioni sono accolte seguendo l'ordine della lista d'attesa.

3. Chi, pur avendo presentato domanda di iscrizione entro i termini prescritti, non è stato ammesso per indisponibilità di posti, può chiedere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la riconferma in lista d'attesa e in tal caso ha la precedenza rispetto a coloro che hanno presentato una prima domanda di iscrizione.

Art. 8.

Articolazione dei corsi e frequenza

1. I corsi vocali e strumentali sono suddivisi in tre livelli:

a) I livello, che corrisponde a una preparazione di base;

b) II livello, che corrisponde a una preparazione intermedia;

c) III livello, che corrisponde a una preparazione superiore.

2. I tre livelli sono disciplinati in base al piano dell'offerta formativa della Scuola di musica.

3. Per ogni livello è prevista una frequenza massima di quattro anni. Una permanenza superiore ai quattro anni deve essere adeguatamente motivata dal/dalla docente e autorizzata dalla Direzione della Scuola di musica.

4. Nel caso in cui l'allievo/l'allieva passi di livello prima dei quattro anni stabiliti, gli anni di studio non frequentati sono accreditati come *bonus* per i livelli successivi.

5. Il conteggio degli anni di corso non comprende i corsi per bambini, ma ha inizio con la frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado.


6. Al fine del conteggio degli anni di permanenza sono considerati tutti gli anni di frequenza di uno stesso corso presso la Scuola di musica, anche se interrotti per alcuni periodi.

Art. 9.

Ritiri

1. Il ritiro dai corsi avviene tramite comunicazione scritta alla segreteria della Scuola di musica.

2. Chi per quattro volte consecutive risulta assente ingiustificato è automaticamente escluso dal corso.



Art. 10.

Valutazione

1. Il personale docente valuta il rendimento delle allieve e degli allievi sulla base dell'interesse dimostrato, della continuità nella frequenza e dei risultati raggiunti in relazione ai programmi di studio.

2. Le allieve e gli allievi minorenni dei corsi vocali e strumentali ricevono la scheda di valutazione due volte all'anno, ossia alla fine di gennaio e alla fine dell'anno scolastico; la scheda deve essere firmata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. La valutazione è espressa con numeri decimali: 10, 9, 8, 7, 6, 5 (valutazione negativa) e, nei corsi per bambini, può essere sostituita dall'attestato di frequenza.

4. Per la valutazione delle allieve e degli allievi che richiedono il riconoscimento dell'attività musicale extrascolastica si applicano le indicazioni definite dalla Giunta provinciale in esecuzione dell'art. 1-*quater* della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.

Art. 11.

Esami

1. A conclusione di ogni livello è previsto il superamento dei relativi esami.

2. Il passaggio dal I al II livello è valutato da almeno due docenti della Scuola di musica. Il passaggio dal II al III livello e l'esame conclusivo sono valutati da una commissione nominata dalla direzione e composta da almeno tre docenti e dalla direttrice/dal direttore della Scuola di musica.

3. A conclusione del I livello gli allievi e le allieve ricevono un attestato di frequenza.

4. A conclusione del II o del III livello gli allievi e le allieve ricevono un diploma con il giudizio espresso dalla commissione o un attestato di frequenza.

Art. 12.

Rette di frequenza

1. Le rette annuali di frequenza per i corsi indicati nel piano dell'offerta formativa della Scuola di musica sono determinate in base all'età degli iscritti e sono le seguenti:

CORSO

Corsi per bambini

Corsi per bambini	euro	90,00
Corso «Suono x 4»	euro	110,00

Corsi vocali e strumentali

Strumento e canto I livello

Informatica musicale

fino ai venticinque anni	euro	180,00
dai ventisei ai sessantaquattro anni	euro	330,00
dai sessantacinque anni	euro	190,00

Strumento e canto II livello

fino ai venticinque anni	euro	200,00
dai ventisei ai sessantaquattro anni	euro	350,00
dai sessantacinque anni	euro	210,00

Strumento e canto III livello

fino ai venticinque anni	euro	300,00
dai ventisei ai sessantaquattro anni	euro	400,00
dai sessantacinque anni	euro	310,00

Progetti speciali

da euro	50,00
a euro	500,00

Corsi teorici e di musica d'insieme()*

euro	150,00
------	--------

(*) Gratuiti per chi frequenta un corso di strumento o canto

Art. 13.

Pagamento e scadenze

1. La retta di frequenza per i nuovi iscritti ai corsi deve essere versata entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell'iscrizione. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della retta nella misura stabilita dal piano dell'offerta formativa approvato; in caso contrario l'iscrizione resta preclusa.

2. La retta per il rinnovo dell'iscrizione ai successivi anni dei corsi va versata entro il 30 aprile. La frequenza del corso è subordinata al versamento della relativa retta di cui all'art. 12, comma 1.

3. Agli allievi e alle allieve particolarmente meritevoli, che hanno concluso il II livello e partecipato con assiduità a manifestazioni di prestigio organizzate dalla Scuola di musica, può essere concessa, su proposta della direttrice/del direttore della Scuola di musica, la gratuità dell'iscrizione ai corsi per l'anno scolastico successivo. La proposta è sottoposta all'approvazione della Conferenza dei responsabili dei gruppi di lavoro, nel rispetto del principio di economicità e considerando il livello di preparazione raggiunto dall'allieva/allievo e la sua regolare frequenza.

4. Il ritiro dai corsi deve essere comunicato alla Scuola di musica via e-mail entro il 31 dicembre. La restituzione della retta proporzionale ai periodi di lezione non frequentati deve essere richiesta per iscritto ed è possibile solo nei seguenti casi:

- trasferimento della residenza al di fuori della Provincia di Bolzano;
- iscrizione al conservatorio;
- iscrizione a una scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale;
- grave malattia.

5. Se la nuova iscrizione avviene entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in corso, deve essere corrisposta l'intera retta; se avviene dopo il 31 gennaio, la retta di frequenza è calcolata al 50 per cento.



Art. 14.

Riduzione delle rette e agevolazioni

1. Per i fratelli minorenni delle allieve e degli allievi iscritti si applica una riduzione della retta di frequenza pari a 40 euro. La riduzione non si applica ai corsi per bambini.

2. Le allieve e gli allievi della Scuola di musica che frequentano un corso vocale o strumentale o entrambi sono esenti dal pagamento delle rette dei corsi teorici e di musica d'insieme.

3. Le allieve e gli allievi di età inferiore ai venticinque anni il cui reddito familiare risulti essere inferiore al reddito minimo stabilito dal decreto dell'assessorato alle politiche sociali n. 21437/2015 del 21 dicembre 2015 possono richiedere una riduzione del 50 per cento della retta, oltre all'eventuale riduzione prevista per i fratelli.

4. I nuovi iscritti devono presentare la domanda di riduzione della retta al momento dell'iscrizione, mentre le allieve e gli allievi reinscritti devono presentarla entro il 30 marzo di ogni anno scolastico.

5. In caso di allieve e allievi minorenni, la domanda di riduzione della retta di frequenza deve essere presentata dai genitori.

Art. 15.

Noleggio degli strumenti

1. La Scuola di musica mette a disposizione dei propri allievi e allieve gli strumenti musicali, che, di norma, possono essere noleggiati per un massimo di tre anni.

2. Il noleggio ha la durata di un anno scolastico e avviene in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute le richieste, fino ad esaurimento degli strumenti disponibili.

3. I costi del noleggio sono:

a) 50,00 euro per strumenti con valore inferiore a 1.000 euro;

b) 100,00 euro per strumenti con valore da 1.000 a 5.000 euro.

4. Il noleggio è disciplinato da un contratto scritto, con cui l'allievo/allieva o, in caso di allieve e allievi minorenni, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale si assumono la responsabilità della custodia e della cura dello strumento, provvedono alle spese di conservazione e alla ordinaria e piccola manutenzione e si impegnano a restituire lo strumento nello stato in cui è stato consegnato. La consegna dello strumento può avvenire solo una volta pagato il costo del noleggio di cui al comma 3.

5. Il noleggio a persone esterne è consentito solo in via eccezionale, dietro autorizzazione della Direzione della Scuola di musica, previa stipula del contratto di cui al comma 4.

6. Non sono disponibili per il noleggio pianoforti, tastiere elettroniche, organi, clavicembali e strumenti a percussione.

Art. 16.

Attività nelle scuole

1. La Scuola di musica svolge attività di formazione musicale rivolte agli allievi e alle allieve delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, in accordo con le direzioni degli istituti e seguendo le linee guida stabilite dalla Direzione istruzione e formazione italiana.

2. La Scuola di musica stipula con gli istituti scolastici apposite convenzioni per definire i termini della collaborazione e le caratteristiche dei progetti attivati.

Art. 17.

Regolamento scolastico interno

1. La Scuola di musica elabora un regolamento scolastico interno, le cui disposizioni sono vincolanti per gli allievi e le allieve e, se minorenni, per i loro genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dal momento dell'iscrizione ai corsi.

Art. 18.

Provvedimenti disciplinari

1. A seconda della gravità dell'infrazione alle norme di comportamento comuni e al regolamento scolastico interno, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale con nota nel registro dell'insegnante;

b) esclusione dalla frequenza del corso con decorrenza immediata per un periodo di tempo che può arrivare anche alla fine dell'anno scolastico;

c) esclusione dalla frequenza del corso con decorrenza immediata per l'anno scolastico corrente e l'anno scolastico seguente.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), sono adottati dalla/dal docente o dal direttore/dalla direttrice.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati dal direttore/dalla direttrice dopo aver ascoltato i docenti, le giustificazioni o motivazioni dell'allievo/allieva e, in caso di allievi minorenni, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottati soltanto se:

a) l'allievo/allieva viene meno ai propri obblighi in modo grave o intenzionale;

b) se, per infrazioni simili occorse nel passato, i provvedimenti disciplinari adottati si sono rivelati inutili;

c) se il comportamento dell'allievo/allieva rappresenta un pericolo per la struttura e i beni di uso comune della Scuola di musica o una minaccia per la moralità o l'incolumità fisica degli altri membri della comunità scolastica.

5. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere comunicati per iscritto all'allievo/allieva e, in caso di allievi minorenni, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.



6. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) le allieve e gli allievi maggiorenni, oppure i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di minorenni, possono proporre opposizione al direttore/alla direttrice della Scuola di musica entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Art. 19.

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 giugno 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00207

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2020, n. 22/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 10 aprile 2020)

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) e in particolare l'art. 5;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 6 febbraio 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 14, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 10 febbraio 2020 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 marzo 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 3 marzo 2020;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 14, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2000, n. 411;

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire la sicurezza dei cammini locali di interesse regionale e la loro qualità sono previste specifiche caratteristiche;

2. al fine definire il procedimento amministrativo per la presentazione dell'istanza di riconoscimento di un cammino locale di interesse regionale sono indicate le diverse fasi procedurali;

3. nell'individuare i requisiti per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale si è considerata la specificità di tali cammini. Inoltre, per tener conto dell'eventuale proprietà privata dei tratti di strada percorsi è stata prevista la necessità di specifici accordi tra i comuni interessati e i proprietari privati e per tener conto degli eventuali tratti ricadenti all'interno di aree naturali protette è stata prevista la richiesta di parere agli enti gestori delle aree naturali protette. Tale ultima previsione è stata introdotta anche in considerazione dell'impossibilità di applicare la previsione di legge che richiedeva il previo parere degli enti gestori interessati dai percorsi sulla proposta di regolamento, in quanto i percorsi non potranno che essere individuati dopo l'entrata in vigore del regolamento;

4. nella definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei cammini sono stabilite le condizioni necessarie per garantire l'individuazione delle associazioni dei cammini già operative e maggiormente rappresentative a livello regionale.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.


Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) di seguito denominata legge.

Art. 2.

Caratteristiche dei cammini locali di interesse regionale (art. 1, comma 2, lettera d)

1. Il percorso di un cammino locale di interesse regionale (di seguito denominato cammino) deve prevedere tratti pubblici e privati in cui è garantita la percorribilità a piedi in sicurezza e tratti stradali asfaltati pubblici e privati non superiori al 25 per cento del totale con presenza di banchina transitabile, con evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta.



Art. 3.

Modalità di presentazione e contenuti dell'istanza di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2018)

1. I comuni interessati al riconoscimento di un cammino approvano l'itinerario di propria competenza, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

2. L'istanza di riconoscimento sottoscritta da tutti i comuni interessati è trasmessa, dal comune capofila, in via telematica, al competente settore della Giunta regionale.

3. Qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà privata, devono essere preventivamente formalizzati accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i relativi proprietari.

4. Qualora il percorso attraversi aree naturali protette deve essere preventivamente richiesto il parere ai soggetti gestori di tali aree.

5. Il modello di istanza è approvato con atto del competente settore della Giunta regionale.

6. All'istanza devono essere allegati:

a) il tracciato del cammino e la relativa cartografia nelle forme e nelle tipologie previste dall'art. 5;

b) una relazione contenente le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino;

c) una relazione tecnica contenente le caratteristiche descrittive dell'itinerario e degli elementi che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità del cammino;

d) una relazione tecnica sui servizi minimi di cui all'art. 4;

e) la documentazione relativa alla proprietà dei tratti che costituiscono l'itinerario;

f) eventuale copia degli accordi di cui al comma 3;

g) eventuale copia del parere degli enti di gestori delle aree naturali protette interessati del percorso del cammino di cui al comma 4.

7. L'istanza, previa istruttoria di ammissibilità formale, è sottoposta alla valutazione del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge. In sede di valutazione, il comitato tecnico può promuovere un confronto con i comuni interessati.

8. Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990.

9. Il competente settore della Giunta regionale adotta l'atto di riconoscimento del cammino entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo dell'istruttoria della richiesta sono comunicati i motivi del mancato riconoscimento.

10. L'atto di riconoscimento è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di riconoscimento del cammino i comuni interessati devono

procedere alla sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione, gestione e promozione del cammino secondo i contenuti della proposta oggetto di riconoscimento. La convenzione è trasmessa al competente settore della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni dalla sua sottoscrizione.

Art. 4.

Definizione dei servizi minimi del cammino (art. 5, comma 1, lettera b), legge regionale n. 35/2018)

1. I servizi minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge devono essere garantiti in funzione della tipologia di tratto di cui si compone il cammino. I servizi devono trovarsi sul percorso ad una distanza tra loro non superiore a 25 chilometri e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 1000 metri per lato.

Art. 5.

Modalità di rappresentazione cartografica del cammino (art. 5, comma 1, lettera c), legge regionale n. 35/2018)

1. Il percorso del cammino comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, deve essere rappresentato tramite geo-referenziazione e cartografia.

2. La traccia GPS del percorso del cammino è riportata, in formato digitale, a scala 1:25.000 e tramite cartografia a scala 1:10.000 nella cartografia regionale.

3. I tratti del percorso devono essere indicati con una linea continua; i tratti dei percorsi a piedi che attraversano o intersecano tratti stradali asfaltati devono essere indicati con linea gialla.

Art. 6.

Definizione e utilizzo del logo (art. 5, comma 1, lettera d), legge regionale n. 35/2018)

1. Ogni cammino è contraddistinto da un logo unico identificativo registrato dal comune capofila secondo la normativa nazionale in materia e deve essere libero da vincoli per l'uso pubblico.


2. Il logo e il relativo regolamento d'uso del logo sono trasmessi al competente settore della Giunta regionale entro trenta giorni successivi alla sua registrazione.

3. La vigilanza sul corretto uso del logo è esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.

Art. 7.

Modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco regionale delle associazioni dei cammini (art. 1, comma 6 e art. 5, comma 1, lettera e), legge regionale n. 35/2018)

1. Le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del cammino sono individuate attraverso l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 1, comma 6, della legge.



2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione sia costituita da almeno due anni e sia composta da almeno cinquanta associati;

b) che abbia tra i propri fini statutari la promozione e la valorizzazione del cammino;

c) che lo statuto sancisca un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;

d) che le entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali altri contributi di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti associativi siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente;

e) che abbia esperienza nella promozione e valorizzazione di cammini e itinerari adeguatamente documentata.

3. La richiesta di iscrizione all'elenco è presentata al competente settore della Giunta regionale dal legale rappresentante e deve contenere l'indicazione della denominazione dell'associazione e della sua sede legale. All'istanza sono allegati:

a) l'atto costitutivo;

b) una relazione atta a dimostrare la comprovata esperienza;

c) il bilancio dell'ultimo anno.

4. Il competente settore della Giunta regionale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e, verificata la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti richiesti, procede entro novanta giorni all'iscrizione dell'associazione all'elenco. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo, sono comunicati i motivi della mancata iscrizione.

5. Il competente settore della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.

6. Qualora uno o più dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento vengano meno oppure nel caso in cui l'associazione non svolga più attività di promozione e valorizzazione del cammini, l'associazione viene cancellata dall'elenco.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 2020

ROSSI

20R00215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2020, n. 23/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 10 aprile 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e in particolare l'art. 4;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 16 gennaio 2020;

Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale n. 62 del 27 gennaio 2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 febbraio 2020;

Visto il parere favorevole con suggerimenti espresso dalla seconda Commissione consiliare «Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione» nella seduta del 26 febbraio 2020;


Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 9 marzo 2020, n. 301;

Considerato quanto segue:

1. al fine di dare piena applicazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), entrata in vigore il 13 dicembre 2018 ma con alcune disposizioni in materia di grandi strutture di vendita rimaste inapplicate in attesa del regolamento attuativo, sono definite le disposizioni in ordine al funzionamento della conferenza dei servizi tra regione, provincia e comune interessati, competente a esprimere il parere preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento delle grandi strutture;

2. al fine di garantire un'adeguata funzionalità agli esercizi commerciali in sede fissa e la loro migliore raggiungibilità da parte dell'utenza, riducendo nel contempo l'impatto di tali insediamenti sulla viabilità pubblica, sono previsti *standard* di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata, ne sono individuate le caratteristiche strutturali e funzionali e sono definite le caratteristiche dei collegamenti viari tra le strutture commerciali e la viabilità pubblica. Nel



rispetto del principio di sussidiarietà, sono altresì individuate le ipotesi nelle quali il comune può ridurre gli *standard*, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi o dell'utenza;

3. al fine di favorire la migliore fruizione degli esercizi commerciali da parte dell'utenza, è prevista la presenza obbligatoria di servizi igienici destinati alla clientela in misura proporzionale alla superficie di vendita, opportunamente forniti di fasciatoi;

4. al fine di rendere più facilmente fruibili gli esercizi commerciali anche alle persone con disabilità, è richiamata la necessaria osservanza delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

5. al fine di garantire che le scelte in ordine alla destinazione delle quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, ai sensi dell'art. 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), siano assunte attraverso procedure trasparenti e condivise, sono previste procedure concertative di livello comunale;

6. al fine di dare piena attuazione all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica), sono definiti i requisiti per l'attribuzione della qualifica di internazionali e nazionali alle manifestazioni fieristiche e sono stabiliti i requisiti dei quartieri fieristici destinati ad accogliere le manifestazioni internazionali e di quelli che possono ospitare le manifestazioni nazionali. Sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della qualifica di internazionali o nazionali alle manifestazioni fieristiche alla prima edizione e i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni;

7. ai fini della certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, è riconosciuto il ruolo di Accredia, designato quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

8. al fine di garantire continuità all'attività di impresa, è prevista una disposizione che consente al quartiere fieristico di continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali qualora, in sede di controllo, venga riscontrato non conforme ai requisiti prescritti dalle disposizioni regionali, sempre che rispetti le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, a condizione che il soggetto che ne ha la disponibilità presenti un dettagliato progetto di adeguamento entro il termine massimo di dodici mesi, decorsi inutilmente i quali nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non presenti un'adeguata conformità;

9. al fine della predisposizione dei calendari fieristici, sono dettate norme di dettaglio relative alla modalità e alla tempistica di invio delle richieste di inserimento e disposizioni in ordine alla pubblicazione dei calendari;

10. al fine di accogliere il suggerimento della seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, è riformulato il comma 1 dell'art. 2;

Si approva
il presente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni (art. 4 della legge regionale n. 62/2018)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
2. Ai fini del presente regolamento, per codice si intende la legge regionale n. 62/2018.

Art. 2.

Requisiti dei centri di assistenza tecnica e procedure per il rilascio dell'autorizzazione (art. 8, comma 5 della legge regionale n. 62/2018).

1. I centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'art. 8 del codice devono avere la sede legale nel territorio regionale e disporre, in almeno un ambito provinciale, di minimo due sportelli, dislocati in comuni diversi.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 devono garantire la propria operatività per almeno cinque giorni a settimana e svolgere l'attività in favore di tutte le imprese interessate in relazione alla propria area di operatività.
3. I CAT devono avere uno statuto che preveda il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e assicurare una struttura in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni.
4. La costituzione e l'esercizio dell'attività dei CAT è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente struttura della giunta regionale.
5. Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere specificata la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa deve essere allegato lo statuto.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, in caso di centri operanti in più province, dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana). Decorso tale termine senza che la regione si sia espressa per il diniego, la domanda si intende accolta.
7. L'autorizzazione è revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.



TITOLO II
COMMERCIO IN SEDE FISSA

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 3.

Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita (art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 62/2018).

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.

2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:

a. planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;

b. planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;

c. studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 e della dotazione di parcheggi;

d. documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione commerciale;

e. dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oppure estremi del provvedimento di esclusione dell'assoggettabilità a VIA.

3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.

4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall'eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione alla regione e alla provincia o Città metropolitana di Firenze competente per territorio.

5. Regione, provincia o Città metropolitana di Firenze e comune provvedono all'istruttoria di rispettiva competenza.

Art. 4.

Istruttoria regionale

(art. 19, comma 6 della legge regionale n. 62/2018)

1. L'istruttoria regionale è effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilità e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa.

4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 3, del codice in ordine all'autorizzabilità dell'intervento.

5. L'istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 3, del codice.

Art. 5.

Convocazione della conferenza di servizi (art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 62/2018)

1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, indice la conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 3, del codice, convocando i soggetti con diritto di voto e comunicando al richiedente e ai soggetti di cui all'art. 19, comma 5, del codice la data di svolgimento della conferenza e le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione.

2. L'atto di convocazione della conferenza contiene altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali e chiarimenti ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In tal caso, il SUAP trasmette al richiedente un'unica richiesta di integrazioni, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere e informandolo che i termini del procedimento sono sospesi per la stessa durata.



3. La conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.

4. Il responsabile del procedimento regionale di cui all'art. 4, comma 2, partecipa alla conferenza in rappresentanza della regione.

5. Nel corso dei lavori della conferenza le amministrazioni coinvolte:

a. illustrano gli esiti dell'istruttoria di propria competenza con particolare riferimento:

1. alla conformità del progetto alle disposizioni del codice e del regolamento di attuazione;

2. alla coerenza con gli esiti della conferenza di copianificazione di cui all'art. 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ove prevista;

b. prendono atto della verifica effettuata dal comune circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, ove richiesto;

c. acquisiscono il contributo valutativo dei soggetti di cui all'art. 19, comma 5 del codice;

d. stabiliscono le eventuali prescrizioni cui il richiedente deve uniformarsi.

6. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi in ordine all'autorizzabilità dell'intervento è adottata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del codice e, se positiva, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza, salvo che la stessa faccia pervenire il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza stessa.

7. Della conferenza è redatto apposito verbale sottoscritto ai partecipanti con diritto di voto.

8. Se il progetto è assoggettato a procedura di VIA regionale, la determinazione positiva della conferenza di servizi è assunta condizionandone gli effetti all'adozione di un positivo provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 73-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).

9. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, il SUAP comunica al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta se, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva espressa dalla conferenza di servizi, il SUAP non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e comunque nelle ipotesi di cui all'art. 19, comma 7, del codice.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Art. 6.

Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica (art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 62/2018).

1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i collegamenti fra il parcheggio destinato alla clientela e la strada pubblica o comunque di accesso devono essere indipendenti e separati da ogni altro collegamento, distinguendoli chiaramente dalle altre viabilità, anche qualora utilizzate per carico-scarico merci o riservate ai pedoni;

b) gli accessi alla struttura commerciale devono essere evidenziati con idonea segnaletica stradale conforme al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) al fine di essere chiaramente percepiti dai veicoli in percorrenza sulla viabilità pubblica. In prossimità degli accessi e in particolare in corrispondenza delle intersezioni deve essere garantita la distanza di visibilità per l'arresto dei veicoli impegnati in ogni tipo di manovra e per ogni condizione di aderenza;

c) i raggi di curvatura e le larghezze utilizzate per raccordare la viabilità pubblica con il parcheggio della struttura commerciale e/o le altre aree carrabili devono essere dimensionati in base agli effettivi ingombri dinamici dei veicoli attesi;


d) deve essere garantita idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;

e) deve essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;

f) i collegamenti fra il parcheggio e la viabilità pubblica devono essere costituiti da almeno due varchi a senso unico indipendenti, opportunamente distanziati tra loro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

g) per ogni tipo di manovra prevista in corrispondenza delle intersezioni con la strada pubblica devono essere valutati i ritardi medi di attesa nell'ora di punta della settimana tipo, anche al fine di definire il livello di servizio delle viabilità in questione. In mancanza di modellazioni di traffico analitiche o di rilievi specifici, tali valutazioni possono essere ricavate in funzione delle dotazioni infrastrutturali attese (numero di parcheggi) o in base a metodi statistici;

h) qualora, in base alle valutazioni di cui alla lettera g) relative al traffico, il livello di servizio atteso delle viabilità interferenti con l'esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di servizio (*Level of service*) «E», come definito dal metodo *Highway capacity manual* (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrut-



turali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilità in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), al decreto legislativo n. 285/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3. Il comune può consentire la deroga, in tutto o in parte, alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora la media struttura sia insediata in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalità delle soluzioni progettuali alternative adottate.

Art. 7.

Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 62/2018).

1. Le grandi strutture di vendita devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) e h);

b) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare quanto previsto dall'art. 6, comma 2, ed essere coerente con quanto stabilito dalla conferenza di copianificazione di cui agli articoli 25 e 26, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 65/2014.

Art. 8.

Dotazione di parcheggi (art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 62/2018)

1. Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli *standard* previsti dall'art. 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli

esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 «Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150»), sono richiesti i seguenti parcheggi:

a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, comma 2, della stessa legge n. 122/1989, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.

3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale.

4. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

5. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

Art. 9.

Parcheggi per gli esercizi di vicinato (art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 62/2018)

1. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.


2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

a. ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;

b. prevalente carattere pedonale dell'utenza;

c. aree già edificate per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;

d. edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;



e. collocazione dell'esercizio commerciale in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi;

f. gallerie d'arte.

Art. 10.

Parcheggi per le medie strutture di vendita (art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 62/2018)

1. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.

2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del solaio, possono essere utilizzate alberature di medio o basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.

3. Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.

4. Il comune può applicare l'art. 9, comma 2 del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

Art. 11.

Parcheggi per le grandi strutture di vendita (art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 62/2018)

1. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.

2. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Il comune può applicare l'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

Art. 12.

Caratteristiche dei parcheggi (art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 62/2018)

1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:

a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;

b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);

c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di *handicap*;

d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;

e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico;

f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;

g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;

h) transito di veicoli distanziato dall'edificio e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;

i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;

j) pavimentazione con materiali antisdruciolevoli;

k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;

l) illuminazione a spettro ampio;

m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;

n) percorsi pedonali protetti;

o) fermate protette per i mezzi pubblici;

p) parcheggi per biciclette e motocicli;

q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;


r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell'area gestito da apposito personale.

2. Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.

Art. 13.

Servizi igienici per la clientela (art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 62/2018)

1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.



2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:

a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 500 e 2.500 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;

b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera *a)*, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.

3. I servizi igienici riservati alla clientela devono essere attrezzati di fasciatoio.

Art. 14.

Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità (art. 4, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 62/2018).

1. Per garantire l'accesso e l'utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio in materia di barriere architettoniche»).

Capo III

INTERVENTI DI RIVITALIZZAZIONE DI AREE COMMERCIALI

Art. 15.

Concertazione per gli interventi di rivitalizzazione commerciale finanziati con quote di oneri di urbanizzazione (art. 4, comma 2, lettera j) della legge regionale n. 62/2018).

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 4 della legge regionale n. 65/2014, la definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali, è effettuata mediante procedure concertative, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del codice.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il comune, previa predisposizione di un quadro conoscitivo:

a) definisce gli obiettivi specifici da perseguire;

b) individua i soggetti beneficiari;

c) redige i verbali della concertazione, da allegare agli atti.

TITOLO III

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Capo I

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 16.

Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche (art. 81, comma 3 della legge regionale n. 62/2018).

1. La manifestazione fieristica è qualificata internazionale quando è registrata almeno una delle seguenti condizioni:

a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente:

1) la provenienza dall'estero di almeno il 15 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;

2) la provenienza dall'estero di almeno l'8 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori;

b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008:

1) la provenienza dall'estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;

2) la provenienza dall'estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.

Art. 17.

Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni fieristiche (art. 81, comma 3 della legge regionale n. 62/2018).


1. La manifestazione fieristica è qualificata nazionale quando nelle ultime due edizioni si è registrata almeno una delle seguenti condizioni:

a) la provenienza di espositori, diretti e indiretti, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero degli espositori totali;

b) la provenienza di visitatori, generici e professionali, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero dei visitatori totali;

c) la provenienza dall'estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;

d) la provenienza dall'estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.



2. Il soggetto organizzatore attesta nella SCIA i requisiti posseduti, sulla base delle rilevazioni e di altri elementi, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni.

Art. 18.

Certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche (art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 62/2018).

1. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche è effettuata, dagli organismi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b) oppure mediante autocertificazione del soggetto organizzatore, sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la rilevazione dei dati è effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel periodo di svolgimento della stessa e deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione.

Art. 19.

Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali alla prima edizione (art. 81, comma 4 della legge regionale n. 62/2018).

1. La manifestazione fieristica alla prima edizione è qualificata internazionale o nazionale quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

a) si prevede la sussistenza dei requisiti di cui rispettivamente agli articoli 16 e 17 ed è organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;

b) l'iniziativa deriva da altra manifestazione già qualificata a livello equivalente a quello richiesto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), l'organizzatore allega alla SCIA l'elenco dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione, sottoscritto dal rappresentante legale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'organizzatore allega alla SCIA la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.

Art. 20.

Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni fieristiche (art. 81, comma 3 della legge regionale n. 62/2018).

1. La manifestazione fieristica è qualificata regionale qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

a) provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;

b) partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.

2. Nella SCIA il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svoltasi. In mancanza del catalogo, l'organizzatore presenta l'elenco, completo di indirizzo e recapito telefonico, degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.

Art. 21.

Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali (art. 83, comma 1 della legge regionale n. 62/2018).

1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale deve avere i seguenti requisiti:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

b) disponibilità di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione e illuminazione;

d) sale convegni;

e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;

f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g) servizi bancari;

h) servizi di ristoro;

i) servizio stampa;

j) pronto soccorso;

k) servizi di sicurezza;

l) spedizioniere;


m) centro affari (servizio informazioni; *reception* operatori e delegazioni; servizio informazioni *import-export*; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);

n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, *personal card*);

o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche;

p) sistemi informatizzati.

2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.



Art. 22.

Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali (art. 83, comma 1 della legge regionale n. 62/2018).

1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale deve avere i seguenti requisiti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;
- l) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, *personal card*);
- m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.

2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Art. 23.

Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici (art. 83, comma 1 della legge regionale n. 62/2018)

1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree ed edifici che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree e immobili di particolare pregio storico, architettonico, centri storici, piazze, parchi e strutture ricettive, oppure spazi appositamente attrezzati quali tensostrutture e similari.

2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche negli spazi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.

Art. 24.

Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici (art. 83, comma 1 della legge regionale n. 62/2018)

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento può continuare a

ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilità, a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall'accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.

2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 deve essere raggiunta entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai requisiti suddetti.

Art. 25.

Calendari fieristici (art. 85 della legge regionale n. 62/2018)

1. Le richieste di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate in modalità telematica al comune dai soggetti organizzatori mediante apposita modulistica approvata dalla competente struttura della giunta regionale.

2. Per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali i comuni trasmettono alla competente struttura della giunta regionale le richieste di inserimento nel calendario italiano e regionale entro il 15 marzo dell'anno antecedente a quello di svolgimento.


3. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della giunta regionale le richieste di inserimento nel calendario regionale entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.

4. Per le manifestazioni fieristiche prive di qualifica i comuni trasmettono alla competente struttura della giunta regionale le richieste di inserimento nel calendario regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento.

5. Ai fini della predisposizione del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della giunta regionale, previa approvazione con atto del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei dati relativi:

- a. al soggetto organizzatore;
- b. alla denominazione;
- c. alla qualifica;
- d. alla sede;
- e. al periodo di svolgimento;
- f. ai settori merceologici.

6. La pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sul sito internet della Conferenza delle regioni all'indirizzo web www.regioni.it avviene entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.



7. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l'anno successivo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 26.

Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche (art. 4, comma 2, lettera i) della legge regionale n. 62/2018).

1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori di attività, con le relative codifiche:

- a) abbigliamento pellicceria e accessori (codice 01);
- b) agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari (codice 02);
- c) alimenti bevande e relative tecnologie (codice 03);
- d) ambiente protezione civile e sicurezza (codice 04);
- e) arte antiquariato filatelia e numismatica (codice 05);
- f) articoli da regalo casalinghi bigiotteria (codice 06);
- g) artigianato subfornitura (codice 07);
- h) attrezzature e prodotti medico-ospedalieri (codice 08);
- i) attrezzature per il commercio comunità alberghi (codice 09);
- j) calzature pelletterie pelli e cuoio (codice 10);
- k) cinematografie fotografia ottica (codice 11);
- l) cosmesi profumeria erboristeria (codice 12);
- m) edilizia e cantieri (codice 13);
- n) editoria stampa e grafica (codice 14);
- o) elettronica elettrotecnica informatica ed attrezzature per ufficio (codice 15);
- p) florovivaismo (codice 16);
- q) meccanica strumentale macchinari e tecnologie per l'industria (codice 17);
- r) minerali idrocarburi chimica e relativi macchinari e attrezzature (codice 18);
- s) mobili e arredamento per casa e ufficio (codice 19);
- t) nautica e cantieristica (codice 20);
- u) oreficeria orologeria gioielleria gemmologia (codice 21);
- v) sport tempo libero e giochi (codice 22);
- w) strumenti e attrezzature musicali (codice 23);
- x) tessuti per abbigliamento e arredamento filati merceria (codice 24);
- y) turismo agriturismo e campeggio (codice 25);

- z) veicoli trasporti e relative attrezzature (codice 26);
- aa) campionaria (codice 27);
- bb) articoli funerari e cimiteriali (codice 28);
- cc) altro (codice 29).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»);

b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 «Disciplina del settore fieristico»).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.


Firenze, 9 aprile 2020

ROSSI

20R00216



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 9 2 6 *

€ 2,00

